REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Giuseppina	MIGNEMI	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 61237 promosso da:

SPERANZA Carmine (c.f. SPRCMN65P29G964A), nato a Pozzuoli (NA), il 29 settembre 1965, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Alessandro Diddi (c.f. DDDLSN65E17G224S) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via della Scrofa, n. 14 (alessandro.diddi@pec.it)

contro

Procura Generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore Generale, presso la sua sede in Roma, via Antonio Baiamonti n. 25

Procura Regionale della Corte dei conti presso la Regione Lazio, in persona del Procuratore regionale, presso la sua sede in Roma, via Antonio Baiamonti n. 25

per la riforma

della sentenza n. 696/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, depositata in data 31 ottobre 2023.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2024, con l'assistenza del dott. Giovanni Luca Triolo, la relatrice cons. Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Piergerardo Santoro, in sostituzione dell'avv. Alessandro Diddi, per l'appellante Speranza Carmine e il v.p.g. Arturo Iadecola, in rappresentanza della Procura generale.

Esaminati l'atto di appello, le conclusioni, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Rilevato in

FATTO

1.Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato il signor Carmine Speranza, all'epoca dei fatti in servizio presso il Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Aprilia, al risarcimento del danno in favore dell'amministrazione di appartenenza, dell'importo di euro 50.000 comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, per danno all'immagine.

Con atto di citazione in data 11 aprile 2023 la Procura regionale aveva evocato in giudizio il sig. Speranza Carmine per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore della Guardia di Finanza, di euro 61.153,90, oltre oneri accessori di legge, per danno all'immagine e per danno da disservizio conseguiti alla commissione di illeciti penali. Il

signor Speranza era stato condannato con sentenza penale del GUP del Tribunale di Latina, emessa, con rito immediato, n. 1051 in data 30 settembre 2019 e depositata il 23 marzo 2020 per i reati di concorso in corruzione (art.319 c.p.) e in rivelazione di segreto d'ufficio (art.326, comma 3, c.p.), alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione e interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. La condanna veniva confermata, con riduzione della pena a 3 tre anni e 8 mesi di reclusione, con sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 14 gennaio 2022, anch'essa confermata con sentenza della Corte di cassazione, Sez. VI, n. 30329/2022 del 21 giugno 2022.

Secondo la prospettazione accusatoria doveva ritenersi emergere con chiarezza, alla luce degli atti del procedimento penale, la sussistenza di un'associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di illeciti tributari, attraverso un sistema di cooperative tenute in vita per breve tempo, trasferite poi all'estero (Londra) e sostituite da società neocostituite che subentravano negli appalti in corso; tali cooperative utilizzavano ingenti crediti IVA, scaturenti da fatture passive oggettivamente fittizie, per compensare la totalità dei debiti di natura tributaria e previdenziale, gravanti sulle cooperative stesse.

Il sistema di cooperative avrebbe fatto capo a tal OMISSIS, consulente fiscale di tutte le società e a OMISSIS, amministratore di fatto delle medesime, i quali per il tramite dell'intermediario OMISSIS, avrebbero ottenuto dai finanzieri infedeli, tra cui l'odierno appellante, notizie ed informazioni sulle verifiche e controlli fiscali nel settore tributario e per evitare che gli illeciti perpetrati dalle società di comodo venissero

allo scoperto. I militari avrebbero quindi ricevuto denaro, regali e altre utilità in cambio di informazioni sull'attività di verifica in corso nei confronti delle cooperative indagate, compiendo atti contrari ai doveri di ufficio, predisponendo le risposte da fornire in sede di verifiche fiscali e rivelando agli indagati notizie sull'andamento delle verifiche, in violazione dei doveri di segretezza e riserbo connessi alla loro funzione, notizie coperte da segretezza.

Nell'atto introduttivo del giudizio si contestava che dalla condotta del militare sarebbe in primo luogo derivato all'erario un danno all'immagine posto che i fatti per cui è causa avrebbero avuto ampia diffusione mediatica, sia cartacea che *on line* nell'ambito dell'operazione "*Super Job*", con il coinvolgimento di numerosi professionisti, commercialisti, imprenditori e militari, con ramificazioni all'estero, volti a truffare lo Stato. Detto danno è stato quantificato dall'attore nell'importo di euro 50.000, equivalente al doppio del valore monetario dei regali ricevuti come tangenti, considerata altresì la risonanza e il discredito arrecato all'amministrazione di appartenenza.

La seconda voce di danno contestata concerneva il danno da disservizio, derivato dalla condotta illecita tenuta dal militare, ritenuta non limitata alle sole occasioni di contatto con il OMISSIS ma bensì all'impiego di energie lavorative per conseguire interessi privati propri e di terzi, al fine di trarne lucro personale.

Il danno da disservizio è stato quantificato, in via equitativa, nella misura di euro 11.153,90, pari al 20% delle retribuzioni lorde

percepite dal convenuto, nel periodo compreso tra maggio 2015 e maggio 2016, oltre al mese di agosto 2016, in cui è stata compiuta la condotta delittuosa, avuto riguardo ai capi di imputazione penale.

2. Il giudice di primo grado, con la gravata sentenza, ha accertato che "*dagli atti penali (in particolare, la sentenza del GUP di Latina n. 1051/19,CNR del 31.3.2015 della Guardia di di Finanza di Aprilia, l'informativa conclusiva della Guardia di Finanza di Aprilia del 16.7.2016 e successive integrazioni, gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, gli accertamenti bancari e le acquisizioni documentali), è emerso che il convenuto, all'epoca in servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Aprilia, impiegato nella Squadra Operativa Volante, con l'incarico di eseguire verifiche e controlli nel settore tributario, è entrato in contatto con alcuni appartenenti di una associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati tributari, attraverso un sistema di cooperative che venivano all'uopo costituite per breve durata, trasferite all'estero e poi estinte; le stesse erano sostituite da altre società che subentravano negli appalti in corso ed utilizzavano ingenti crediti IVA scaturenti da fatture passive oggettivamente fittizie, per compensare la quasi totalità dei debiti di natura tributaria e previdenziale, utilizzavano ritenute IRPEF operate sia nei confronti dei soci lavoratori che nei confronti di lavoratori autonomi, contributi previdenziali relativi al personale ed altre imposte dirette ed indirette gravanti sulle cooperative stesse…In tale contesto, il M.llo Speranza si è attivato per acquisire informazioni sull'attività di verifica in corso riguardanti le cooperative ricevendo in cambio regali ed*

altre utilità; i contatti con i sodali dell'associazione sono avvenuti per il tramite di OMISSIS, a suo dire conoscente ed informatore accreditato della Guardia di Finanza, che ha agito per conto di OMISSIS, dominus dell'associazione criminosa, ricevendo somme di denaro ed altre utilità, come orologi, generi alimentari, confezioni di vino, a cadenza mensile, compiendo atti contrari ai doveri di ufficio, al fine di agevolare i soggetti durante le verifiche fiscali, predisponendo le risposte da fornire ai verificatori e rivelando agli indagati, in violazione dei doveri di segretezza e riserbo propri della funzione, notizie di ufficio coperte da segreto sull'andamento delle verifiche fiscali" (pag.9-10 sentenza di primo grado).

Nella motivazione della gravata sentenza si dà atto che dalle risultanze investigative è emerso che il convenuto, a fronte dell'accordo corruttivo ha ricevuto: "*un cellulare di nuova generazione (dazione diretta effettuata da uno degli indagati in data 3 agosto 2016 documentata da audio/video); buoni benzina del valore di 500 euro ricevuti in data 5 agosto 2016 (dazione effettuata da uno degli indagati documentata audio/video), cesti natalizi ricevuti il 9 dicembre 2016 (intercettazione audio supportata da riprese 11 fotografiche che testimonia come il militare si sia recato presso lo studio di uno degli indagati per ricevere in dono cesti natalizi), la somma di €. 20.000, consegnata dal OMISSIS per conto di OMISSIS (dichiarazioni di OMISSIS riportate a pag. 254 della sentenza penale di I grado)".*

Il giudice di prime cure, richiamando l'art. 651 c.p.p., ha rilevato la vincolatività dell'accertamento penale irrevocabile, a seguito di

dibattimento, con valenza di giudicato, reputando che non possono essere messi in discussione i fatti e i comportamenti accertati come criminosi dal giudice penale, "*sia per quanto concerne la loro componente oggettiva, che soggettiva, sia infine, la imputabilità dell'odierno convenuto*" ritenendo accertato, altresì, che il comportamento del convenuto è stato foriero di danno all'immagine, sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile (soggettivo, oggettivo, sociale).

Con particolare riguardo al *clamor fori*, è stato dato rilievo alla diffusione non solo locale della notizia, tenuto conto della molteplicità delle testate giornalistiche che hanno trattato la vicenda, con risonanza anche oltre i confini provinciali e persino quelli regionali.

Sono state disattese tutte le argomentazioni difensive volte ad accreditare una differente narrazione dei fatti di causa, definitivamente acclarati in sede penale, reputando emersa in modo inequivoco la ricaduta in termini di immagine, per la Guardia di Finanza, delle condotte illecite poste in essere dal convenuto- odierno appellante per la fattuale e giuridica gravità delle stesse.

E' stato affermato che il danno all'immagine è da ritenersi risarcibile a prescindere dal fatto che abbia avuto o meno immediati riflessi sul regolare svolgimento dell'attività dell'ufficio di appartenenza del militare nonché da eventuali spese necessarie per il rispristino, in virtù del collegamento funzionale del danno all'immagine con gli stessi principi costituzionali di legalità, trasparenza e buon andamento (articolo 97 Cost.). In ordine al *quantum*, è stata ritenuta condivisibile

la quantificazione proposta dal requirente, individuata in euro 50.000, pari al doppio delle utilità ritratte dagli illeciti percepiti dal convenuto, ammontanti ad euro 25.000, secondo il criterio presuntivo di cui alla l. 6 novembre 2012, n.190, applicabile *ratione temporis*.

La sentenza ha invece respinto la domanda attrice con riferimento al danno da disservizio.

3. Con atto di gravame notificato in data 11 dicembre 2023 e depositato in data 13 dicembre 2023 il signor Speranza ha impugnato la pronuncia di primo grado deducendo un unico motivo di censura: "***Insussistenza del danno all'immagine: omessa motivazione in merito alle osservazioni difensive – omessa e/o errata valutazione del nesso eziologico – violazione dell'onere probatorio – erronea quantificazione del danno, errata e/o illegittima applicazione dell'art. 1, c. 1 sexies della l. n. 20/1994***".

L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure in merito alla ritenuta vincolatività, nell'ambito del giudizio contabile, della sentenza pronunciata dal giudice penale, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. Ha rilevato, sul punto, che la vigente normativa avrebbe ridisegnato i rapporti tra processo penale e processo contabile, improntandoli al principio di separatezza e ponendo fine alla pregiudizialità penale; sarebbe, quindi, censurabile l'affermazione del primo giudice che escluderebbe un autonomo ambito di valutazione in capo al giudice contabile, ponendosi in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che afferma che la giurisdizione

contabile, da un lato e quella civile e penale, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono lo stesso fatto materiale.

La Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno della prova relativa al danno subito dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Aprilia a seguito del clamore mediatico generato dagli articoli di giornale inerenti la vicenda penale che lo aveva coinvolto mentre la stessa avrebbe acriticamente recepito la prospettazione accusatoria, non tenendo in alcuna considerazione le argomentazioni difensive.

L'appellante ha rammentato che il danno all'immagine della P.A., inizialmente qualificato come danno-evento, sarebbe stato riqualificato come danno-conseguenza, richiedendosi per la sua integrazione, oltre all'esistenza del fatto-reato, la presenza di una lesione che sia conseguenza diretta della condotta infedele.

Il primo giudice avrebbe, quindi, errato nel far discendere, *ex se,* dalla condotta accertata penalmente, il danno all'immagine nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, poiché l'onere della prova non sarebbe stato adeguatamente assolto dall'accusa.

Anche in relazione alla quantificazione del danno, il ricorso ad una valutazione in via equitativa, ex art. 1226 c.c., avrebbe imposto al giudice di prime cure di prendere in considerazione anche "*altri elementi*" utili per la sua quantificazione, mentre il primo giudice avrebbe omesso di valutare che egli non sarebbe stato l'unico pubblico ufficiale coinvolto nel procedimento penale, posto alla base del

presente giudizio, risultando coimputati per i medesimi reati anche altri due militari.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 *quater* della l. n. 20/1994, quand'anche il fatto dannoso si fosse realmente verificato, la Corte avrebbe dovuto valutare la singola quota di responsabilità del convenuto, in rapporto con le altre condotte. Neppure sarebbe comprensibile il criterio adottato per la quantificazione in euro 25.000 delle utilità asseritamente ritratte dagli illeciti.

Non risultando mai accertato, in sede penale, il valore del cellulare e dei cesti natalizi e tenuto conto che il buono benzina ammonterebbe ad un valore di euro 500, non si comprenderebbe come la Corte territoriale sia pervenuta alla somma complessiva di euro 25.000, raddoppiata ad euro 50.000, secondo il criterio presuntivo di cui alla l. n. 190/2012. Non sarebbe possibile quantificare discrezionalmente in euro 4.500 il valore del cellulare e del cesto natalizio e la somma accertata in sede penale ammonterebbe esclusivamente ad euro 20.500, di cui euro 500 il valore del buono benzina. L'appellante ha quindi chiesto, in via principale e nel merito, l'accoglimento del gravame e, in subordine, la rideterminazione nel minimo del danno erariale.

4. La Procura generale ha depositato le conclusioni, in data 13 novembre 2024, chiedendo di "*respingere l'impugnazione, salvo che in punto di entità del risarcimento*", con ogni conseguente determinazione in punto spese di giudizio. Il motivo di gravame non sarebbe meritevole di accoglimento, salvo che in punto *quantum debeatur*. I fatti storici

posti a fondamento della condanna penale dovrebbero, necessariamente, ritenersi accertati, in base al disposto dell'art. 651 c.p.p..

Per quanto concerne il danno all'immagine, in punto *an debeatur* la sentenza avrebbe condivisibilmente rinvenuto la prova del pregiudizio nei numerosi articoli di stampa in atti. In relazione al *quantum* la Procura generale ha osservato che "*può convenirsi con l'appellante che il valore di queste ultime tipologie di beni* (di un telefono cellulare di nuova generazione e di cesti natalizi) n*on raggiunga l'importo di euro 4.500"* per cui non si è opposto "*a una proporzionale riduzione dell'importo del risarcimento a un importo non inferiore a euro 44.000, potendosi attribuire ai beni in questione un valore complessivo che non supera euro 1.500*".

All'udienza pubblica odierna l'avv. Piergerardo Santoro, in sostituzione dell'avv. Diddi, per l'appellante, si è riportato alle argomentazioni svolte nell'atto di appello, osservando, in particolare, per la quantificazione del danno, che, sebbene sia prevista una predeterminazione legale del danno in misura pari al doppio dell'utilità indebitamente percepita, si tratterebbe pur sempre di un'attività che impone un accertamento in concreto da parte della Procura che, nel caso di specie, non si rinviene. Ha, inoltre, rilevato che nel giudizio penale è stato accertato un concorso di più persone, risultando limitato il ruolo svolto dallo Speranza. Ha insistito affinché l'appello venga accolto, anche con riferimento alla domanda subordinata di rideterminazione del danno. Il v.p.g. Iadecola si è riportato alle

conclusioni rassegnate, osservando che la prova presuntiva trova spazio in assenza di prova contraria che, nel caso di specie, non sarebbe stata fornita dall'appellante. Ha ribadito di convenire sulla domanda di riduzione del danno, ad un importo non inferiore ad euro 44.000.

Il Collegio, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I.Con un unico motivo di gravame l'appellante ha dedotto "*Insussistenza del danno all'immagine: omessa motivazione in merito alle osservazioni difensive – omessa e/o errata valutazione del nesso eziologico – violazione dell'onere probatorio – erronea quantificazione del danno, errata e/o illegittima applicazione dell'art. 1, c. 1 sexies della l. n. 20/1994*".

In linea generale, come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, la violazione del diritto all'immagine, inteso come diritto della personalità, trova fondamento nell'art. 2 Cost. e nell'art. 8, Par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Corte dei conti, Sez. III App., n. 259/2024).

Con riferimento alla natura giuridica del danno all'immagine la stessa Consulta ha precisato che "*Il fondamento normativo della tutela dell'immagine della pubblica amministrazione si identifica nell'art. 97 Cost., cui i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l'amministrazione devono attenersi, elevando a rango*

costituzionale il valore dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e quindi del prestigio dell'immagine della PA (sentenza n. 172 del 2005), da realizzarsi nell'adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (art. 54 Cost.); "il danno all'immagine trae origine dalla condotta del dipendente infedele che genera discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto clamor fori o "diffusione mediatica" da parte dei mezzi di comunicazione, frequentemente connesso a tali condotte" (Corte cost., n. 123/2023)

Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione dell'art. 97 Cost., e, quindi, in spregio delle funzioni e delle responsabilità dei pubblici dipendenti, "*si traduce in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata (così, testualmente, Corte dei conti, Sez. riunite, 23 aprile 2003, n. 10/QM)*" (Sez. II App., n. 357/2023; *in terminis*, tra le più recenti, Sez. II App. n. 265/2023, Sez. III App. n. 259/2024; n.210/2024; Sez. I App. n. 376/2023).

La giurisprudenza contabile ha altresì precisato che il danno all'immagine si atteggia quale lesione del buon andamento della p.a., che perde - in ragione della condotta illecita dei suoi dipendenti - credibilità ed affidabilità sia internamente, nei confronti dei

dipendenti, che all'esterno della propria organizzazione, radicando la percezione che i comportamenti patologici e distorti possano essere una connotazione usuale nell'azione dell'amministrazione (*ex plurimis* Corte dei conti, Sez. III, sent. n. 210/2024).

Nella fattispecie, non può revocarsi in dubbio la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17, c. 30 *ter*, d.l. n. 78/2009, conv. dalla l.n.102/2009 e s.m.i. -neppure contestati dall'appellante- per la promuovibilità dell'azione di danno all'immagine posto che è pacifica la sussistenza di una sentenza penale di condanna a carico del signor Speranza, per delitti ricompresi nel Capo I del titolo II del libro II del c.p. ovvero delitti contro la pubblica amministrazione.

Avuto riguardo all'ambito applicativo dell'art. 651 c.p.p. e al rapporto con il giudizio di responsabilità amministrativa, va ribadito che "*... una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio (*così come nel giudizio contabile di danno n.d.r.*) che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli estremi di un reato* (Cass. civ. n.12901/2024); è stato inoltre precisato che "*l'efficacia probatoria della sentenza penale non è circoscritta all'interno di essi, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è*

chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico" (*ex multis* Cass. n.12901/2024 cit., n.30992/2023, n.12164/2021).

Come evidenziato dalla Procura generale nelle conclusioni rassegnate nel presente giudizio, il giudice di prime cure non si è limitato a considerare l'efficacia vincolante della sentenza penale, in relazione all'accertamento del fatto e della responsabilità dello Speranza nelle condotte accertato, ma ha effettuato un'autonoma valutazione degli elementi probatori acquisiti dal procedimento penale rilevando che "*il convenuto…con l'incarico di eseguire verifiche e controlli nel settore tributario è entrato in contatto con alcuni appartenenti di un'associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati tributari …si è attivato per acquisire informazioni sull'attività di verifica in corso riguardanti le cooperative ricevendo in cambio regali ed altre utilità…compiendo atti contrari ai doveri di ufficio, al fine di agevolare i soggetti durante verifiche fiscali, predisponendo le risposte da fornire ai verificatori e rivelando agli indagati…notizie di ufficio coperte da segreto sull'andamento delle verifiche fiscali"* (pagg. 9 e 10 sent. di primo grado).

Venendo al merito della censura in ordine alla mancata prova di un concreto danno all'immagine subito dal Corpo della Guardia di Finanza, per i fatti contestati allo Speranza, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale tale tipologia di danno non patrimoniale, sia se lo si inquadri dogmaticamente nell'ambito dell'art.2043 c.c. (per tutte Sez. riunite di

questa Corte dei conti n.10/2003/QM) che, secondo i più recenti e ormai assolutamente consolidati approdi giurisprudenziali, in quello dell'art.2059 c.c. (Corte di cassazione n. 19551 e n. 35352 del 2023; Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 1/2011/QM, Sez.III App. n.259/2024; Sez. II App.n.222/2023) non "*sussiste "in re ipsa"*, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento;

In merito alla prova del danno, è stato rilevato che, per le tipologie di danno non patrimoniale "*non ancorate a parametri e criteri tecnici di calcolo, può farsi ricorso al generale sistema delle prove, che comprende anche quelle presuntive, che assumono un notevole rilievo, a fronte dell'immaterialità del bene giuridico leso*" (Corte dei conti, Sez. II App. n. 357/2023).

Va altresì ribadito che, come a più riprese chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione, "*la lesione dell'immagine della PA è azionabile ex se (ricorrendo i presupposti di legge per essa previsti) a prescindere ed indipendentemente da eventuali disfunzioni organizzative e disservizi nell'apparato interno che, al più, potrebbero incidere sul quantum, ma giammai sull'an del danno, non essendo le suddette circostanze elementi costitutivi della fattispecie in esame"* (Sez. II App., n. 265/2023).

Come affermato nel richiamato arresto della Corte costituzionale, infatti, il fondamento normativo della tutela dell'immagine della pubblica amministrazione si identifica nel *"valore dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e quindi del prestigio dell'immagine della PA (sentenza n. 172 del 2005), da realizzarsi*

nell'adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (art. 54 Cost.)"; viene quindi in rilievo *"una fattispecie di danno che trae origine dalla condotta del dipendente infedele che genera discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto di fiducia ed affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto clamor fori o "diffusione mediatica" da parte dei mezzi di comunicazione, frequentemente connesso a tali condotte*" (Corte cost., sent. n. 123/2023; Corte dei conti, II Sez. App., n. 265/2023; Corte dei conti, I Sez. App., sent. n. 376/2023).

In presenza di accertati reati contro la pubblica amministrazione "*possono essere valutati tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., lasciano inferire che tra le conseguenze negative di un illecito penalmente rilevante, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell'id quod plerumque accidit, vi sia anche l'offuscamento dell'immagine e del prestigio della P.A. interessata*" (Corte dei conti, Sez. II App., n. 222/2024; Sez. III App., n. 259/2024).

Nella fattispecie, come ben evidenziato dal giudice di prime cure, sono state ritenute ampiamente prevedibili e presumibili, alla stregua *dell'id quod plerumque accidit*, le conseguenze negative, in termini di offuscamento dell'immagine e del prestigio del Corpo della Guardia di Finanza, causate dai fatti emersi nel giudizio penale a carico dello Speranza e comprovati altresì nel giudizio di responsabilità in virtù del principio c.d. di "circolarità delle prove".

La grave e significativa compromissione dell'immagine del Corpo della Guardia di Finanza, che ha perfezionato la fattispecie dannosa qui in

rilievo, è stata ritenuta vieppiù comprovata dalla pubblicazione degli articoli di stampa, versati in atti, che hanno dato ampio risalto alla vicenda (Corte dei conti, Sez. III App, n. 233/2024).

II. In relazione al rilievo del c.d. *clamor fori,* va ribadito l'orientamento giurisprudenziale prevalente, anche di questa Sezione, per cui "*lo stesso non può ritenersi elemento integrativo, né costitutivo del danno all'immagine, incidendo semmai solo sulla sua quantificazione quale circostanza aggravante"* (*ex plurimis*, v. SR/10/QM/2003 *secondo cui* "*il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione*"; ex multis, Corte dei conti, Sez. II App., n. 222/2024, n. 265/2023; n. 178/2020, n. 183/2020, n. 290/2020, n. 181/2019, n. 563/2018, n. 271/2017; Sez. I App. n. 376/2023, n. 490/2021; Sez. III App., n. 210/2024, n. 259/2024).

E' stato altresì precisato che "*nella valutazione relativa all'esistenza e all'entità del clamor fori non rilevano, di per sé, il numero e il taglio degli articoli giornalistici ma l'attitudine della narrazione dei fatti dei quali l'appellato si è reso protagonista a generare discredito nei confronti dell'amministrazione di appartenenza*" (Corte dei conti, Sez. III App., n. 259/2024).

Va quindi ribadito nella fattispecie come l'"indubbio *clamor fori* della vicenda per cui è causa non debba essere considerato alla stregua di elemento essenziale, bensì quale elemento accessorio o aggravante, che ne indica la dimensione ai fini dell'opera di liquidazione dell'importo risarcibile, atteso che la diffusione della notizia comporta un effetto amplificativo del danno cagionato al prestigio e alla

credibilità dell'amministrazione, la cui consumazione risale alla consapevole violazione degli obblighi di correttezza e di fedeltà ai doveri di ufficio (*ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. II App., n. 60/2024).

Nella valutazione della sussistenza del *clamor fori* non è inoltre determinante il numero di volte in cui sia stato specificamente citato il nome del convenuto, considerato che il discredito per l'amministrazione di appartenenza può derivare anche dalla narrazione degli spregevoli eventi di cui detto convenuto si sia reso protagonista, senza che, di volta in volta, ne siano declinate le esatte generalità (Corte dei conti, Sez. III App. sent. n. 210/2024).

Alla luce di tali premesse non è revocabile in dubbio che le condotte dello Speranza abbiano causato un rilevante danno all'immagine, considerata la loro estrema gravità delle condotte, realizzate in riprovevole spregio del decoro e dell'onore dell'Amministrazione.

III. Priva di fondamento si appalesa, altresì, la censura mossa dall'appellante, in relazione alla ritenuta mancata considerazione della compartecipazione alle condotte illecite da parte di diversi concorrenti nel reato.

Basti in proposito rilevare che, in presenza di condotte dolose, quale quella in esame, trova applicazione il principio di solidarietà passiva tra i soggetti eventualmente concorrenti nell'illecito, ai sensi dell'art. 1, comma 1 *quinquies*, l. n. 20/1994, non potendo darsi luogo allo scomputo della quota di danno riconducibile a presunte condotte di concorrenti non evocati in giudizio, posto che il medesimo deve ritenersi declinazione del principio di parziarietà, esclusivamente

valevole per le condotte gravemente colpose.

IV. L'appellante lamenta, infine, una pretesa erroneità nella quantificazione del danno all'immagine, che sarebbe stato valutato in eccesso rispetto all'effettivo valore delle utilità percepite; in particolare con riferimento alla commisurazione del valore del telefono cellulare di nuova generazione e dei cesti natalizi, il cui valore non potrebbe ragionevolmente considerarsi pari all'importo di 4.500,00.

Il motivo deve ritenersi parzialmente fondato.

In ordine alla quantificazione del danno va rilevato che le condotte poste in essere dall'appellato sono temporalmente collocabili in un periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 1, c. 62 della l. n. 190/2012 trovando quindi applicazione alla fattispecie *quoad tempus commissi delicti* (Sez. II App. sent. n. 60/2024, n. 283/2023, n. 357/2023, n.193/2021, n.202 e n.250 del 2019; Sez. I App., sent. n. 170/ 2024).

In ordine al criterio del *duplum* è stato evidenziato trattarsi di "*una modalità equitativa di quantificazione del danno; sicché, ove anche la norma fosse applicabile a tutte le condotte, la misura del danno non dovrebbe necessariamente coincidere con il doppio del prezzo o profitto del reato (Sez. App. Sicilia, sent. n. 2/2024), potendo, detta misura, discostarsi sia in aumento che in diminuzione*" (Sez. II App., sent. n. 222/2024). Il criterio del *duplum* ha, infatti, valore di presunzione semplice, valevole fino a prova contraria, *"ben potendo, anche in casi di applicabilità della disposizione citata, essere quantificato, in via equitativa, ex art. 1226 c.c., ove non ritenuto congruo, motivatamente, il*

ridetto criterio" (Corte dei conti, Sez. III App, n. 259/2024).

Nella fattispecie, come correttamente osservato dalla Procura generale, la Corte ha effettivamente applicato il parametro presuntivo stabilito dall'art. 1, comma 1-*sexies*, della l. n. 20/1994, introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. n. 190/2012, assumendo quale base di calcolo la somma di euro 25.000. La stessa sentenza dà conto, al riguardo, della ricezione da parte del sig. Speranza di euro 20.000 in contanti, di euro 500 in buoni benzina, di un telefono cellulare di nuova generazione e di cesti natalizi (cfr. pag. 10).

Osserva il Collegio che, con riferimento alle utilità percepite, la valutazione del c.d. *duplum* deve trovare fondamento sulle dazioni relativamente alle quali è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e, quanto a quelle non in denaro, su importi da rapportarsi al valore commerciale dei beni, commisurabili equitativamente sulla base dei prezzi abitualmente praticati.

Come rilevato anche dalla Procura generale deve convenirsi che il valore delle ultime due tipologie di beni -telefono cellulare di nuova generazione e cesti natalizi- non raggiunga l'importo di euro 4.500,00 potendo, al più, attestarsi ad un valore complessivo di euro 1.500,00.

Sulla base delle anzidette circostanze, il Collegio ritiene congruo liquidare il danno all'immagine nella misura complessiva di euro euro 44.000, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza dell'appellante, ai sensi dell'art.31,

comma 1, c.g.c., essendone stata confermata la responsabilità amministrativa per danno all'immagine (*in terminis*, Sez. II App. n.48/2025 e precedenti ivi richiamati), nell'importo liquidato nel dispositivo.

P.Q.M

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente il gravame in epigrafe, limitatamente al profilo della rideterminazione del *quantum* risarcibile e condanna il signor Speranza Carmine al risarcimento del danno nella misura di euro 44.000, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, fino al soddisfo, in favore della Guardia di Finanza.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 128,00 (centoventotto/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così provveduto in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024.

Il giudice estensore — Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta) — (Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE — F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 08 APRILE 2025

P. Il Dirigente

(Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco